

Nota prot. n. P1315/4147 Sott. 4 del 10 gennaio 2001

Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti.

Il quesito è relativo all'assoggettabilità di attività artigianali generalmente basate sulla lavorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da:

- *zona espositiva di superficie non superiore a mq 400;*
- *zona di deposito di superficie non superiore a mq 1.000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li;*
- *zona lavorazione non ricadente in attività soggette ai VVF.*

Risposta del Ministero

In relazione al quesito posto ..., si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982.

Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta ... di considerare – allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi – la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest'ultimo asservita.

La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m² 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni.